

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZA PER REALTÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE E NON: DAL PERMESSO DI LAVORO AL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

(Luca Bianchi, Mauro Bolognini, Francesca Marchesi)¹

(1) Trecon S.r.l., via Calatafimi, 1 Falconara M.ma, 60015, Italia

www.trecon.it

SOMMARIO

La cronaca ci ricorda quotidianamente che nel nostro Paese c'è una pressante esigenza di migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro e la capacità del sistema di prevenire gli incidenti.

Questa esigenza trova oggi una importante risposta nella legge n. 123/2007, la quale tenta di avviare un processo di ammodernamento della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'obiettivo dichiarato di ridurre gli infortuni sul lavoro.

Con l'ingresso in campo legislativo della legge n°123, l'art. 7 del D. Lgs 626/94, ha subito importanti modifiche.

L'aggiornamento del comma 3 del suddetto articolo ha introdotto l'obbligo, penalmente sanzionato secondo i principi propri della legislazione prevenzionale, a carico del datore di lavoro committente (quello, per intenderci, che "ospita" i lavori in appalto e/o contratto d'opera all'interno del luogo di lavoro a lui riferibile) di promuovere la cooperazione ed il coordinamento "elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze".

Tale documento, che deve essere "allegato al contratto d'appalto o d'opera" (del tutto analogamente a quanto già previsto in materia di cantieri temporanei o mobili per il PSC elaborato dal coordinatore per la progettazione), è la proiezione della "valutazione del rischio" di cui all'art. 4 del D.Lgs 626/94 alle interferenze fra le varie lavorazioni.

La mancanza di linee guida ufficiali e la carenza di informazione in materia ha comportato lo sviluppo di metodologie di valutazione molto differenti anche per l'estrema variabilità delle realtà industriali/commerciali di destinazione, poiché il campo di applicazione di tale legge comprende sia gli appalti per opere in realtà ricadenti in normativa Seveso III, sia le attività affidate in appalto presso un luogo di lavoro soggetto a solo D.Lgs. 626/94.

Nell'articolo che seguirà, partendo dai basilari requisiti di legge e in base alla casistica del lavoro da effettuarsi sono state trattate due differenti situazioni che potrebbero portare ad interferenza:

- Lavorazione singola svolta da una sola ditta: in questo caso si dovrebbe valutare soltanto la possibile interferenza generata con la ditta committente che ospita la lavorazione
- Lavorazioni svolte da più ditte contemporaneamente: in questo caso la lavorazione prevede la compartecipazione di più ditte nella stessa opera e di conseguenza si potrebbero verificare dei rischi dovuti a possibili interferenze nelle lavorazioni.

Considerando che tali situazioni sono riscontrabili in tutti i luoghi di lavoro, si è studiata una metodologia il cui punto di convergenza per tutte le realtà è rappresentato dall'obbligo, per quanto concerne le attività a rischio di incidente rilevante, e la libera adesione, per le altre realtà, di disporre di un documento di autorizzazione ai lavori, definito "Permesso di Lavoro" che abbia come obiettivo anche quello di definire le modalità di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; una metodologia adattabile ad ogni attività e ad ogni livello di rischio.

La metodologia è stata strutturata con l'obiettivo di offrire:

- un approccio per la valutazione del rischio di interferenza in una realtà a rischio di incidente rilevante (es. riportato: Raffineria Petrolifera) attraverso la messa a punto di un documento di informazione specifico sulla sicurezza destinato alle ditte appaltatrici e l'implementazione di una procedura gestionale per la realizzazione e il controllo dei lavori e la gestione delle relative potenziali interferenze;

- un documento di valutazione del rischio da interferenze che, partendo dalle modalità operative applicate per realtà soggette a normativa SEVESO, e sfruttando le potenzialità del “Permesso di Lavoro”, si adatti ad una realtà come quella di un semplice ufficio o di una fabbrica, conservandone le caratteristiche di flessibilità e praticità d’uso e gestione (es. riportato: ufficio di consulenza).

Obiettivo comune è quello di effettuare un documento che si integri pienamente nei sistemi di gestione della realtà in esame, divenendo parte, ove possibile, di procedure già in essere e di assodato utilizzo e sfruttare, a seconda della natura dell’attività, tutta la documentazione sulla sicurezza già in essere (Cronoprogramma attività, Procedure di sicurezza ed emergenza, manuali operativi, job hazard analysis etc).

1. PREMESSA

1.1. Attualità

“Cagliari, elettricista folgorato: Tre morti sul lavoro in due giorni”

“Ravenna, tragedia sul lavoro Operaio muore nel silos dell'argilla”

“Due operai morti a Caserta e Teramo Precipitati da un'altezza di 20 metri”

La cronaca ci ricorda quotidianamente che nel nostro Paese c’è una pressante esigenza di migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro e la capacità del sistema di prevenire gli incidenti.

1.2. Storia D’Italia

Le prime leggi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro furono introdotte in Italia nel 1942 nel codice civile mentre le prime leggi specifiche sull'argomento risalgono agli anni cinquanta. Di particolari importanza furono il D.P.R. n° 547 del 1955, il D.P.R. n° 303 del 1956 e il D.P.R. n° 164 del 1956 per le costruzioni. Questi decreti, molto corposi e ben costituiti, sono tra i meno applicati nella storia dell'Italia repubblicana, infatti ancora tutt'oggi c'è un numero enorme di infortuni sul lavoro sia in fabbrica che nell'edilizia.

Negli anni '90, dopo l'ingresso in Europa e l'emanazione di direttive europee in materia, sono stato promulgati altri decreti, il n° 626 del 1994 e il n° 494 del 1996, che obbligano le imprese, i committenti e i datori di lavoro al rispetto dei decreti precedenti, a gestire il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, ad introdurre la formazione e l'informazione sui rischi per cui sono state create nuove figure professionali responsabili per la sicurezza. Con aggiornamento annuale, sono seguiti altri decreti di chiarimento e di miglioramento oltre a leggi regionali.

La principale novità introdotta dal D.Lgs. 626/94, in coerenza con concetti espressi nelle direttive CE in esso recepite, è l'obbligo della valutazione del rischio (risk assessment) da parte del datore di lavoro e l'introduzione di un Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui, appunto il RSPP, ne è il responsabile. La valutazione del rischio, quindi, è un processo di individuazione dei pericoli e, successivamente, di tutte le misure di prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo sostenibile le probabilità e il danno conseguenti a potenziali infortuni e malattie professionali.

Rispetto alla normativa precedente (cfr. DPR 547/55) oggi il Datore di lavoro non è solo "debitore della sicurezza nei posti di lavoro" ma deve essere partecipe e responsabile di un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una periodica valutazione dei rischi (che viene documentata in un apposito "documento di valutazione dei rischi" in riferimento all'art. 4 comma 2) del D.Lgs. 626/94), che non determina solo i requisiti oggettivi di sicurezza, ma considera anche gli aspetti organizzativi e soggettivi associati allo svolgimento dell'attività lavorativa.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

2.1. Art. 3 Legge 123/07

La legge delega 3 agosto 2007, n. 123, ha previsto, non solo un’operazione di riorganizzazione della normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro bensì anche la rivisitazione della medesima materia attraverso l’armonizzazione di tutte le leggi vigenti in una logica unitaria ed innovativa e nel pieno rispetto delle previsioni dell’art. 117 della Costituzione, il cui terzo comma attribuisce alla competenza ripartita di Stato e Regioni la materia della tutela e sicurezza del lavoro.

L'art. 7 del D. Lgs 626/94 prevede che qualora vengano affidati dei lavori all'interno di aziende, Enti, ecc., ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (ad esempio di manutenzione straordinaria, di pulizia, di gestione di servizi informatici, ecc.), oppure all'esterno, qualora si tratti di lavori che costituiscono parte integrante del ciclo produttivo dell'azienda od ente committente insorgono precisi obblighi di prevenzione a carico sia del datore di lavoro committente che dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro delle imprese incaricate della esecuzione dei lavori o della prestazione d'opera.

2.2. Testo Unico sulla Sicurezza

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° aprile 2008 ha approvato il decreto legislativo c.d. "Testo Unico" di sicurezza e salute durante il lavoro (DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) che coordina, riordina e riforma tutte le principali norme vigenti sostituendole con un nuovo "codice" unico di 306 articoli e 51 allegati.

Si tratta di un provvedimento avanzato, complessivamente positivo e innovativo, che in buona misura migliora e unifica la normativa vigente, consentendo, laddove rettamente ed effettivamente applicato (e questa è la circostanza più difficile da garantire) significativi miglioramenti delle condizioni di lavoro e di esposizione al rischio lavorativo.

Non è un testo perfetto, e privo di difetti, se mai ve ne è stato uno di questo tipo, ma è comunque un importante passo in avanti verso una più avanzata civiltà del lavoro, dell'organizzazione e della gestione della sicurezza nelle aziende e negli enti, per dare piena attuazione all'articolo 32 della Costituzione repubblicana che riconosce nella salute un diritto fondamentale di ogni individuo e un interesse preminente della comunità.

L'articolo 26 del nuovo testo unico sulla sicurezza (rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007 e art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla l. n. 123/2007) prende in consegna gli oneri legislativi relativi agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione. Tuttavia nella trattazione dell'articolo verranno seguite le direttive dell'articolo 7, D.Lgs 626/94 modificato dalla legge 123/07, poiché il testo unico manca ancora della pubblicazione definitiva in Gazzetta Ufficiale.

3. D.U.V.R.I.

3.1. Definizione e Requisiti

Veniamo quindi al punto della situazione ed andiamo ad introdurre il DUVRI.

E' propriamente detto Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e rappresenta il mezzo con il quale il committente del servizio individua i rischi interferenti e le misure adottate per eliminarli. I rischi interferenti si possono definire come quelli presenti nei luoghi di lavoro e non causati da impianti attrezzature o attività dell'azienda a cui appartiene il lavoratore che li subisce. Il DUVRI deve essere inteso come uno strumento che consenta in modo immediato di visualizzare le lavorazioni interferenti all'interno della giornata lavorativa. Una sorta di cronoprogramma integrato con una vera stima dei rischi per ciascuno dei rischi interferenti individuati e l'elenco delle misure atte ad eliminarle o attenuarle.

Il documento dovrebbe essere integrato con le informazioni sui rischi e le relative misure da fornire a ciascuna delle ditte in appalto.

3.2. Interpretazione

Il documento unico di valutazione del rischio non può considerarsi un documento "statico" ma necessariamente "dinamico", per cui la valutazione effettuata prima dei lavori deve necessariamente essere aggiornata in caso di subappalti o forniture e posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell'opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera.

La mancanza di linee guida ufficiali per la stesura del documento ha portato alla formulazione di una serie di interpretazioni e metodi per l'assolvimento all'articolo, la maggior parte delle quali basata su software informatici e database gestionali caratterizzati da un aspetto accattivante e da innumerevoli possibilità di personalizzazione che però si scontrano con la praticità e la fruibilità estesa a tutti i lavoratori.

Il progetto che andremo ad illustrare ha come obiettivo quello di offrire al datore di lavoro un mezzo per “cooperare con gli esecutori” delle ditte appaltatrici, all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, e al tempo stesso “coordinare gli interventi” di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Tale “mezzo” prende a modello il “Permesso di Lavoro”, utilizzato per società a rischio di incidente rilevante, sviluppandolo ed adattandolo per essere utilizzato anche per l’appalto di lavori presso un ufficio pubblico.

4. IL PROGETTO

4.1. Lo Scopo e le Caratteristiche

Lo scopo del progetto è fornire uno strumento che possa essere utilizzato per qualsiasi tipo di realtà ricadente nel campo di applicazione del D.Lgs. 626/94 e che faccia delle caratteristiche come la flessibilità, la facilità di lettura e la razionalità di utilizzo i suoi punti di forza, non tralasciando la esaustività nella trattazione delle misure di prevenzione e protezione applicabili nell’affrontare i rischi valutati.

Per la descrizione del servizio proposto verrà presentato un esempio applicativo di una società petrolifera del territorio italiano che quindi ha al suo interno esigenze di appalti di opere di vario genere, dall’attività di manutenzione degli impianti, alla semplice pulizia degli uffici.

Come fase preliminare del progetto, deve essere predisposta, laddove se ne ritenga di bisogno, una suddivisione in classi, per tipologie di impatto sul rischio, delle ditte e relative lavorazioni di cui la realtà in esame si avvale.

4.2. Differenziazione delle lavorazioni e delle ditte

L’esigenza di una differenziazione delle lavorazioni sorge nel momento in cui in una realtà industriale vengono effettuate delle opere, da parte di ditte esterne, con un livello di rischio molto differente tra loro (si pensi alla manutenzione programmata o a guasto di un condizionatore in un ufficio rispetto alla manutenzione di uno scambiatore in una raffineria) e che quindi hanno un iter autorizzativo e di valutazione dei rischi correlati molto differente.

Da questa constatazione, si è predisposto un sistema di qualifica delle ditte appaltatrici fornitrici di servizi; è stata definita una suddivisione in due classi in relazione all’ambiente in cui il servizio viene svolto e al tipo di opera (analisi di rischio).

CLASSE I:

- Meccanici: pipe fittings, battilamiera, saldatori, ecc.;
- Civili; Macchine rotanti;
- Eletttricisti, Strumentisti;
- Ponteggi;
- Coibentazioni;
- Verniciature;
- Lavaggi chimici / e alta pressione;
- Refrattari;
- Facchinaggio / Movimentazioni;
- Taratura contatori;
- Trasporti di prodotti petroliferi;
- Bonifiche industriali;
- Sollevamenti;
- Movimentazioni terra;
- Interventi speciali;
- Smaltatori / trattamento rifiuti;
- Ispezioni metalliche (X-raggi) / controlli non distruttivi;
- Altri lavori presso gli impianti.

CLASSE 2:

- Pulizie uffici;
- Giardinaggio/diserbo/derattizzazione;
- Ditte di ingegneria e consulenza (home office);
- Opere di manutenzione in palazzina uffici (elettricisti, idraulici, etc);
- Trasporti interni, Security;
- Taratura di serbatoi;
- Ispettori;
- Artigiani: falegnami, idraulici, vetrai.
- Computer support/fotocopiatrici/fax ecc.;

Tale lista di servizi copre tutte le esigenze della realtà analizzata e sulla base di questa classificazione sono state individuate le seguenti classi orientative di lavorazioni in appalto:

- Classe 1: alto impatto
- Classe 2: basso impatto

dove per IMPATTO si intende il potenziale sulle operazioni che la ditta può avere in base ai seguenti aspetti: Possibili infortuni, Possibili danni alle strutture.

Avendo a disposizione tale classificazione si è poi proceduto nell'implementazione di due iter distinti per la valutazione dei rischi da interferenza, lasciando comunque indifferenziato la procedura per l'informazione alle ditte appaltatrici di cui tratteremo nei paragrafi successivi.

4.3. La Valutazione dei Rischi Interferenza

L'esigenza di un servizio differenziato per realtà molto diverse per lavorazioni e livello di rischio delle attività, si pensi soltanto alle società a rischio di incidente rilevante, ha portato a calibrare il documento di valutazione dei rischi interferenza su due livelli diversificati.

Prima di proseguire è necessario definire cosa si intende per **interferenza**.

Nel presente trattato l'interferenza verrà considerata come *il delta di rischio che si ha quando due attività vengono svolte simultaneamente nella stessa area operativa*.

La tipologia delle interferenze oggetto di valutazione si riassume nei due seguenti casi:

- Interferenze dovute ad attività¹ di una ditta appaltatrice in aree della committente².
- Interferenze dovute ad attività di più ditte contemporaneamente in aree della committente.

Andiamo quindi ad introdurre il permesso di lavoro, il suo ruolo all'interno delle realtà a rischio di incidente rilevante e lo studio implementato per la sua adattamento alle lavorazioni definite a basso impatto.

4.4. Permesso di Lavoro (Lavori in Classe 1)

Le aziende ricadenti nella normativa SEVESO (D.Lgs. 334/99 e s.m.i.) sono, per definizione, a rischio di incidente rilevante e hanno l'obbligo di attivare un sistema di gestione della sicurezza che, come riportato al comma 4 Art. 8 del Decreto Ministeriale 9 Agosto 2000, deve prevedere l'implementazione di un sistema di Permessi di Lavoro per definire l'iter autorizzativo e documentale delle attività interne.

La norma vigente prevede infatti che il Permesso di Lavoro evidenzii le misure di prevenzione tecnica ed organizzativa, che devono essere attuate dal personale coinvolto nella esecuzione dei lavori, tenuto conto dei pericoli di processo che interferiscono con lo specifico lavoro da eseguire, al fine di eliminare i rischi di incidenti che potrebbero coinvolgere persone e cose. Inoltre tale documento deve definire le modalità di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

¹ Il presente documento di valutazione dei rischi prende in considerazione attività ordinarie, per le quali, quindi è possibile definirne le interferenze e i potenziali rischi e di conseguenza le misure di tutela attuabili.

² Per la valutazione dei rischi interferenza si fa riferimento ai rischi di area e rischi operativi propri della committente e relativi all'area di lavoro interessata dall'attività della ditta appaltatrice.

Partendo da questi requisiti che rendono il “permesso di lavoro” idoneo per la trattazione delle attività interferenti dovute ad una ditta appaltatrice che opera in area della committente, abbiamo predisposto, per la nostra attività esempio, un documento permesso di lavoro (PdL) per la progettazione, svolgimento e controllo di una o più lavorazioni all’interno dell’area della committente, da parte di una ditta appaltatrice.

I campi del Permessi di Lavoro sono stati impostati per l’identificazione e valutazione:

- della natura del lavoro
- della fase dell’attività
- dei documenti necessari all’intervento
- dell’area di lavoro
- delle ditte (numero e tipologia)
- dell’attrezzatura legata al lavoro
- di ruoli e responsabilità
- dei rischi della lavorazione (Rischi potenziali principali)
- dei sistemi di protezione e misure di sicurezza adottate da Committente ed Impresa Appaltatrice
- firme

Tale permesso di lavoro, viene utilizzato per l’autorizzazione al lavoro e deve essere compilato in ogni sua parte e firmato dai vari responsabili, ciascuno per la parte di sua competenza e responsabilità prima dell’inizio dell’attività.

Il permesso di lavoro, come descritto in precedenza, tratta la valutazione dei rischi interferenza tra committente e ditta appaltatrice.

Per la definizione delle attività a rischio interferenza è stato inoltre implementato un **Cronoprogramma** delle attività. Tale strumento, strutturato per le diverse aree di stabilimento, viene utilizzato per individuare le varie ditte coinvolte nelle opere, lo sviluppo temporale delle attività e determinarne le potenziali interferenze.

Il cronoprogramma è uno strumento dinamico ed è utile anche al fine di avere l’evidenza dello sviluppo esecutivo dell’opera nel caso si presentino ritardi o sospensioni.

Una volta decretata una sovrapposizione di due o più lavorazioni e quindi potenziali rischi da interferenza, il responsabile di area, di concerto con i referenti delle ditte coinvolte se lo ritiene opportuno, valuta la possibilità di ridistribuire le operazioni al fine di evitare la compresenza di più ditte nella stessa area. Se la natura dei lavori non permette tale soluzione in quanto è necessaria la compartecipazione di più ditte per l’opera complessiva, si ricorre alla stesura di un documento aggiuntivo, frutto di una valutazione integrata dei rischi tra committente e esponenti delle varie ditte coinvolte: tale documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) viene trattato nel paragrafo successivo.

4.5. Duvri

Tale documento (Documento di Valutazione dei Rischi di Interferenza) deve essere prodotto ogni qualvolta si presenti la simultaneità di più ditte lavoranti nella medesima area della committente con possibilità di rischi di interferenza tra le lavorazioni. Tale documento viene elaborato di concerto con responsabile d’area e/o sicurezza della committente ed esecutori delle ditte coinvolte e ne riporta la firma congiunta di tutte le parti. Il contesto di elaborazione del documento sarà all’interno di una riunione dedicata tra le varie parti interessate, da tenersi almeno un giorno prima dell’avvio dei lavori.

Se le misure di mitigazione dei rischi valutati saranno considerate accettabili, il DUVRI sarà allegato ai vari permessi di lavoro coinvolti e li renderà validi, integrandone le misure di prevenzione e protezione.

La struttura del DUVRI dovrà contenere i seguenti dati:

- descrizione del lavoro complessivo;
- ditte coinvolte (descrizione sintetica lavoro di competenza, personale coinvolto e evidenza del nominativo del responsabile);
- codice identificativo permessi di lavoro coinvolti;
- area di lavoro interessata dall’opera complessiva;
- descrizione delle fasi di lavoro e identificazione delle sovrapposizioni/ambiti di interferenza;
- valutazione dei rischi dei lavori (Rischi potenziali principali)
- identificazione misure da adottare per eliminare le interferenze;
- firme per approvazione

4.6. Lavori in classe 2

Anche quando un lavoro, assegnato tramite contratto ad una ditta appaltatrice, rientra nella categoria “classe 1 – basso impatto”, prima dell’esecuzione dell’opera, per la sua attivazione, deve essere effettuata una valutazione dei rischi.

Questa valutazione dei rischi, implementata per la realtà oggetto del progetto, ha come caratteristica principale quella di adottare un permesso di lavoro semplificato rispetto a quello per le attività di classe 1, e diversificato in base alla tipologia del lavoro da svolgere, secondo le tre seguenti possibilità:

- **LAVORO DI ROUTINE – CONTRATTO ANNUALE:** Il permesso di lavoro viene istruito al momento della stipula del contratto e comunque prima che inizi il lavoro per la prima volta. L’autorizzazione ai lavori e la rispettiva valutazione dei rischi sono valide per tutto il periodo del contratto salvo modifiche delle condizioni di lavoro (qualsiasi voce riportata nel modulo). Nel caso di variazione delle condizioni prevalutate, si provvederà ad una nuova autorizzazione.
- **LAVORO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA:** Il permesso di lavoro viene istruito al momento della stipula del contratto e comunque prima che inizi il lavoro per la prima volta. L’autorizzazione ai lavori e la rispettiva valutazione dei rischi sono valide per tutti gli interventi programmati e della medesima natura, oggetto di contratto, salvo modifiche delle condizioni di lavoro (qualsiasi voce riportata nel modulo). Nel caso di variazione delle condizioni prevalutate, si provvederà ad una nuova autorizzazione.
- **LAVORO SU GUASTO / A CHIAMATA:** Il permesso di lavoro viene istruito prima che inizi il lavoro. Tale autorizzazione ai lavori e la rispettiva valutazione dei rischi può essere utilizzata anche successivamente per altri lavori della ditta salvo modifiche della natura del servizio o delle condizioni di lavoro (qualsiasi voce riportata nel modulo). Nel caso di variazione delle condizioni prevalutate, si deve provvedere ad una nuova autorizzazione.

Nel caso di una autorizzazione di lavoro per attività in classe 2, i contenuti del modulo saranno i seguenti:

- dati ditta in appalto con relativa evidenza del responsabile dei lavori
- descrizione delle attività che verranno svolte
- tipologia e numero di attrezzature / macchine / prodotti che verranno utilizzati
- rischi particolari connessi allo svolgimento dell’attività
- ulteriori misure che si ritengono necessarie per eliminare le interferenze³

Per la natura delle attività di classe 2, non si è ritenuto idoneo considerare la compartecipazione di più ditte nella stessa area di lavoro, in quanto si è ritenuto sufficiente programmarle in tempi diversi per scongiurare possibili interferenze e la loro valutazione.

Se tuttavia si ritenesse inevitabile la contemporanea presenza di più ditte sarà comunque implementato il DUVRI secondo l’iter predisposto per i lavori di classe 1.

4.7. I Mezzi per L’informazione

Come indicato nell’articolo 7 del decreto legislativo 626/94, il datore di lavoro della ditta committente deve fornire alle ditte appaltatrici, in fase di contratto, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Tale informativa è stata procedurizzata e oltre alle comuni nozioni di sicurezza come le procedure di sicurezza da seguire nell’area di lavoro della committente (modalità di accesso e circolazione, misure in caso di emergenza, rischi e pericoli valutati in area di lavoro, etc.) è stato implementato un pacchetto di informazioni contenente le modalità di gestione e attivazione dei lavori e la procedura di gestione delle interferenze.


In questo modo, già in fase di contratto d’opera, la ditta appaltatrice è in grado di conoscere i rischi divisi per area a cui va incontro durante il lavoro, le misure di prevenzione e protezione da adottare (DPI inclusi), le

³ Interferenze dovute ad attività della ditta appaltatrice in aree della committente

figure di cui deve disporre e le proprie responsabilità, la formazione a cui devono essere sottoposti i lavoratori per l'ingresso al sito lavorativo e le modalità di attivazione, gestione e controllo dei lavori. Alla luce delle informazioni fornite dalla committente, la ditta è più consapevole dei propri oneri relativamente alla sicurezza e può meglio stimare i costi da sostenere per la sicurezza relativi all'attività oggetto di appalto.

4.8. Schema di gestione dei lavori in appalto

Di seguito si riporta lo schema logico seguito per l'autorizzazione e la gestione delle attività in appalto.



5. CONCLUSIONI

Attraverso l'applicazione del permesso di lavoro, sia per le lavorazioni di classe 1, sia per quelle di classe 2 (PdL semplificato), l'implementazione di un documento DUVRI, qualora si presenti l'esigenza di più ditte contemporaneamente nella stessa opera e infine un documento di informazione dettagliato da distribuire alle ditte, ha permesso all'azienda, presa come esempio per la descrizione del servizio, di adempiere alle seguenti richieste dell'articolo 7 del Decreto legislativo 626/94, modificato dalla legge delega 123/07:

- a) fornire al personale delle ditte appaltatrici dettagliate informazioni sui **rischi specifici esistenti** nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- b) cooperare con le ditte all'attuazione delle **misure di prevenzione e protezione** dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto d'appalto
- c) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di **eliminare rischi dovuti alle interferenze** tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva
- d) fornire alle imprese appaltatrici sufficienti informazioni per includere i **costi della Sicurezza** nell'offerta economica relativa all'appalto.

Attraverso la richiesta di documentazione idonea e un sistema di valutazione e classificazione delle ditte appaltatrici si è risposto anche all'ultima richiesta della normativa vigente:

- e) **verificare l'idoneità tecnico-professionale** delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;

6. BIBLIOGRAFIA

La normativa utilizzata e che tratta gli argomenti inerenti gli appalti è la seguente:

Codice civile artt. 1655 - 1677;

D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;

D. Lgs. 276/03 art. 29, modificato dal D. Lgs. 251/2004, art. 6 (Legge Biagi);

Legge 248/06 art. 35 punti 28-35 (Decreto Bersani);

Legge 296/06 (legge finanziaria) modifica art. 7 D. Lgs. 626/94 s.m.i.;

D. Lgs. 163/06 (Codice Appalti) come modificato dal D. Lgs. 113/07 (solo per appalti pubblici);

Legge 123/07 (delega al governo per emanare il testo unico sulla sicurezza).